Ex Parte Creditoris
Rivista di Informazione Giuridica

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD

In persona del Giudice designato, dott.ssa Maria Grazia Lamonica, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 13 febbraio 2015, ha emesso la seguente

ORDINANZA

nel procedimento cautelare ex art. 700 c.p.c. iscritto al n. R.G. 10511.[illegible]14,

proposto da

CONDOMINIO [redacted] AL[redacted] n. 12 [redacted] in [redacted] alla P[redacted] A[redacted] n. [redacted], in persona dell'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. [redacted];

Ricorrente;

nei confronti di

C[redacted] G[redacted];

Resistente non costituito;

Osserva

L'istanza cautelare atipica di cui al ricorso introduttivo va accolta per quanto di seguito indicato.

Quanto alla condizione di *residualità* è pacifico che l'ente condominiale per ottenere in tempi brevi dall'amministratore uscente la documentazione afferente la pregressa gestione condominiale non possa esperire alcuna misura cautelare tipica e che, pertanto, in via residuale possa utilizzare lo strumento ex art 700 c.p.c.

Si ritiene, inoltre, che nel caso di specie sussista il requisito del *fumus boni iuris*, atteso che ai sensi dell'art. 1129 ottavo comma c.c. *alla cessazione dell'incarico l'amministratore è tenuto alla consegna di tutta la documentazione in suo possesso afferente al condominio e ai singoli condomini* e che, pertanto, [redacted], dimessosi dalla carica di amministratore del condominio ricorrente all'assemblea condominiale del 26.09.2014, è tenuto a consegnare tutta la documentazione attinente l'attività svolta ed ancora in suo possesso.

Per quel che riguarda il *periculum in mora* è evidente che il comportamento di parte resistente è tale da pregiudicare la proficua e corretta gestione dell'attività condominiale.

Per tutto quanto detto il ricorso deve essere accolto, con condanna di parte soccombente, non costituita nel presente procedimento sebbene destinataria di rituale notifica del ricorso

Ex Parte Creditoris

introduttivo, alla consegna di tutta la documentazione condominiale in suo possesso ed al pagamento delle spese di lite in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario, determinate in dispositivo sulla scorta delle tabelle vigenti, della natura della controversia, del valore della stessa e dell'attività processuale effettivamente svolta.

P.Q.M.

Letti gli artt. 669bis e seg. e 700 c.p.c., ACCOGLIE il ricorso e, per l'effetto,

1) CONDANNA [redacted] a consegnare immediatamente a parte ricorrente tutta la documentazione in suo possesso afferente il CONDOMINIO sito in Casavatore alla [redacted] ed i singoli condomini dello stesso, così come richiesto in ricorso;
2) CONDANNA [redacted] al pagamento in favore di parte ricorrente, con attribuzione al procuratore antistatario, delle spese del presente procedimento che liquida in euro 286 per spese vive ed euro 600,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge;
1) MANDA alla Cancelleria per le comunicazioni.

Aversa, 27 marzo 2015

Il Giudice

Dott. Maria Grazia Lamonica

Ex Parte Creditoris